

Allegato alla delibera di C.C. n 45 del 07 07 2016

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA "*PORTA A PORTA*"
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.**



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani	5
Articolo 4 - Recupero dei rifiuti	6
Articolo 5 - Smaltimento dei rifiuti	6
Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti	7
TITOLO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	10
Articolo 7 - Criteri generali e norme di esclusione.....	10
Articolo 8 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani a tutti gli effetti	10
Articolo 9 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento.....	12
Articolo 10 - Norme di esclusione	13
Articolo 11 - Procedure di accertamento	13
TITOLO III NORME GENERALI.....	14
Articolo 12 - Definizioni.....	14
Articolo 13 - Competenze del Comune.....	15
Articolo 14 - Competenze del soggetto gestore.....	16
Articolo 15 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali.....	17
Articolo 16 - Ordinanze contingibili e urgenti.....	17
Articolo 17 - Divieto di abbandono	18
Articolo 18 - Gestione ambiti territoriali ottimali	18
TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO.....	19
Articolo 19 - Gestione dei rifiuti.....	19
Articolo 20 - Zone in cui si effettua il servizio	19
Articolo 21 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.....	19
Articolo 22 - Conferimenti	20
Articolo 23 - Contenitori per la raccolta.....	20
Articolo 24 - Pulizia e disinfezione dei contenitori.....	20
Articolo 25 - Operazioni di raccolta.....	21
Articolo 26 - Trasporto.....	21
Articolo 27 - Divieto di accesso alle proprietà private	21
Articolo 28 - Modalità di conferimento dei rifiuti.....	21
Articolo 29 - Divieti.....	22
Articolo 30 - Periodicità di raccolta.....	22
TITOLO V GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	23



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Articolo 31 - Raccolta differenziata.....	23
Articolo 32 - Norme specifiche per la raccolta differenziata.....	24
Articolo 33 – Centri Comunali di Raccolta (CCR).....	25
Articolo 34 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	26
Articolo 35 - Raccolta differenziata del vetro	26
Articolo 36 - Raccolta differenziata della plastica	27
Articolo 37 - Raccolta differenziata della frazione verde	27
Articolo 38 - Compostaggio domestico.....	27
Articolo 39 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	27
Articolo 40 - Raccolta del rifiuto secco residuo non riciclabile	28
Articolo 41 - Raccolta differenziata delle pile.....	29
Articolo 42 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	29
Articolo 43 - Raccolta differenziata delle siringhe	29
Articolo 44 - Rifiuti ingombranti	29
Articolo 45 - RAEE.....	30
Articolo 46 - Rifiuti inerti	31
Articolo 47 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale.....	31
TITOLO VI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	33
Articolo 48 – Definizioni.....	33
Articolo 49 - Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.....	34
TITOLO VII RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI.....	37
Articolo 50 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato.....	37
Articolo 51- Coinvolgimento degli utenti.....	38
TITOLO VIII GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	39
Articolo 52 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni.....	39
Articolo 53 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	39
Articolo 54 - Cestini stradali	39
Articolo 55 - Spazzamento delle foglie.....	40
Articolo 56 - Estirpazione delle erbe.....	40
Articolo 57 - Pulizia delle aree private.....	40
TITOLO IX SERVIZI ACCESSORI	41
Articolo 58 - Pulizia caditoie e cunette stradali.....	41
Articolo 59 - Micro discariche.....	41
Articolo 60 - Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione	41
Articolo 61 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche	41
TITOLO X GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	43
Articolo 62 - Gestione dei rifiuti pericolosi.....	43



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Articolo 63 - Obblighi dei produttori.....	43
Articolo 64 - Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili.....	43
TITOLO XI TRASPORTI DEI RIFIUTI	45
Articolo 65 - Automezzi	45
Articolo 66 - RegISTRAZIONI prescritte per gli automezzi	45
Articolo 67 - Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto	45
Articolo 68 - Sosta dei veicoli	45
TITOLO XII MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	46
Articolo 69 - Modello unico di dichiarazione ambientale	46
Articolo 70 -Tassa e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.....	46
Articolo 71 - Pesata dei rifiuti urbani	46
TITOLO XIII VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....	47
Articolo 72 - Sistema premiale all'utenza virtuosa	47
Articolo 73 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti.....	47
Articolo 74 - Controlli	47
Articolo 75 - Accertamenti	47
Articolo 76 - Riferimento alla legge.....	48
Articolo 77 - Norma di rinvio	48
Articolo 78 - Efficacia del presente regolamento- entrata in vigore	48
Articolo 79 - Pubblicità del regolamento.....	48



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di San Piero Patti ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e in particolare dell'art. 198 commi 1 e 2 e conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione di settore.
2. Il Regolamento disciplina anche la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.

Articolo 2 - Definizioni

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:

CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;

SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;

SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune di San Piero Patti effettua la gestione dei rifiuti urbani, secondo le forme di legge, nel principio di efficienza efficacia economicità, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, e mediante apposito contratto stipulato con il gestore del servizio.

L'oggetto del servizio riguarda in particolare:

La raccolta, trasporto a recupero o a smaltimento del rifiuto secco residuo proveniente da insediamenti civili in genere;

La raccolta, trasporto a recupero o riciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani provenienti da raccolta differenziata.

Lo spazzamento del suolo eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, fogliame, polvere, rottami e simili giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico.

La pulizia delle strade, piazze ed aree pubbliche e giardini pubblici, aree private ad uso pubblico, dei marciapiedi e di quanto altro definito negli allegati al contratto.

Il lavaggio e disinfezione e disinfestazione di strade e la asportazione dei rifiuti e del terriccio dalle griglie, caditoie, pozzetti e bocchette di scarico delle acque piovane.

Articolo 4 - Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di San Piero Patti si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Il Comune, o se delegato il gestore, si obbliga a stipulare accordi (con i consorzi di filiera) o contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di concorrere al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 5 - Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del Servizio stesso presso un idoneo impianto di smaltimento.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

4. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro delle stesse alla Città Metropolitana (ex Provincia) ed alla Regione.
5. Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente che interessano il territorio comunale il Sindaco può ordinare od autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, al fine di:
 - realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 - utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento così come stabilito nell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 sono classificati come **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 8;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani od ad essi assimilabili:

Rifiuti domestici: comprendono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.

Rifiuti non domestici (speciali assimilati): sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente.

Rifiuti urbani abbandonati: sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Rifiuti urbani verdi: sono costituiti dal materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, da aree verdi private pertinenti a civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio;

Rifiuti cimiteriali: si distinguono gli specifici resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni: cimiteriali per i quali si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285 del 10.09.1990.

Beni durevoli (ingombranti domestici): con tale termine s'intendono oggetti e beni durevoli d'uso comune, quali mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate o specifiche finalizzate al recupero di materiali o energia

Rifiuti urbani pericolosi (dannosi alla salute e all'ambiente): sono inoltre individuati ulteriori rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio:

- pile e batterie esaurite;
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" ;
- siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche;
- oli minerali usati;
- oli vegetali e grassi animali esausti;

Rifiuti urbani pericolosi: si tratta di rifiuti individuati nell'elenco dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni che sono stati rinvenuti nelle attività di pulizia delle aree pubbliche, delle rive dei corsi d'acqua.

RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sono **rifiuti speciali**:

- i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, della parte IV del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Sono da considerarsi rifiuti speciali gli imballaggi secondari e terziari al termine del loro uso, ossia i materiali adibiti a contenere determinate merci al fine di facilitarne la manipolazione ed il trasporto fino al punto vendita, che non vengono acquistati dal consumatore.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Articolo 7 - Criteri generali e norme di esclusione

Si distinguono due finalità di assimilazione:

- a) per il conferimento, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
- b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento).

Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani:

- i rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006;
- gli imballaggi secondari e terziari.

Articolo 8 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani a tutti gli effetti

1. L'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo punto 2 ed uno quantitativo di cui al punto 3.

2. **Requisito qualitativo**: possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità:

- i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di cui all'art. 184 comma 3, lettere a), d) e), f) del D.Lgs 152/2006;
- siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 lettera c) del D.Lgs 152/2006 purché appartenenti ad una delle seguenti categorie merceologiche:
- imballaggi primari e secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri adesivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali.
3. **Requisito quantitativo:** la qualificazione di assimilato all'urbano di un rifiuto speciale rispondente al precedente punto è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore. Ciò consente di dimensionare opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e delle necessità organizzative.
- Soglia quantitativa giornaliera :**
Carta/cartone : 0,25 m³;
Plastica :0,25 m³;
Latte di alluminio o banda stagnata: n° 6 pezzi;
Vetro in bottiglie: n° 10 pezzi;
Vetro ingombrante: n° 3 Pezzi;
Ingombranti metallici (es. reti da letto, mobili metallici): n° 3 pezzi;
Ingombranti di legno: (n° 3 pezzi);
Per tutte le altre tipologie di rifiuti vale la soglia quantitativa giornaliera pari a 5 Kg.
La soglia quantitativa annua per ciascuna tipologia di rifiuto è pari 150 Kg.
Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

4. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso dovranno essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materia o energia.
5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità che possono essere conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - a) Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericoli dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non bonificati.
 - b) Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza.

Articolo 9 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento

L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all'art. 8, punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al D.Lgs 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- Autosmaltimento dei rifiuti;
- Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

Il Comune per la gestione dei rifiuti può attivare la raccolta degli imballaggi secondari e terziari su richiesta esplicita delle attività commerciali e di servizio ma il costo della raccolta che costituisce circuito separato dall'ordinario circuito dedicato ai rifiuti urbani va sottoposto a tassazione o tariffazione separata con costo integralmente ripartito su tutti coloro che aderiscono ad una convenzione da stipularsi con il Comune.

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico- fisiche, tossicologiche e merceologiche.

I rifiuti ingombranti costituiti da beni durevoli prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche, composti o contenenti materiali elettronici.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Lo smaltimento dei rifiuti indicati nel presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 10 - Norme di esclusione

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente art. 8 la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti che non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 03/08/2005.

Articolo 11 - Procedure di accertamento

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i produttori di rifiuti speciali dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti, e le modalità di conferimento dei rifiuti speciali, l'area su cui si producono i rifiuti. Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:
 - a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
 - b) in seguito a monitoraggio, da parte del Soggetto Gestore;
 - c) sui dati medi di produzione per attività analoghe.
2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal Comune con la collaborazione del Soggetto Gestore del servizio pubblico. L'Ufficio comunale competente si impegna a mettere a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 196/2003, e autorizzano il Soggetto Gestore a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:
 - a) ramo di attività dell'azienda;
 - b) specificazioni sull'attività svolta;
 - c) caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
 - d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
 - e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
 - f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione ambientale, ecc.).
3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolanti al fine di stabilire:
 - a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
 - b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti, prevista dalla vigente legislazione.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO III NORME GENERALI

Articolo 12 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- 1.1) per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 1.2) per "produttore" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 1.3) per "detentore" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 1.4) per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 1.5) per "deposito temporaneo" si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 m³; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 m³ nell'anno;
 - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 m³; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 m³ nell'anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
- 1.6) per "bonifica" si intende ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.
- 1.7) per "messa in sicurezza" si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- 1.8) per "compost da rifiuti" si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- 1.9) per "frazione umida dei rifiuti" si intende la parte organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potatura di giardinaggio;
- 1.10) per "frazione secca dei rifiuti" si intende la parte dei rifiuti e rifiuti di imballo costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.;
- 1.11) per "centro comunale di raccolta" si intende l' area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; essa è custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti;
- 1.12) per "rifiuti speciali recuperabili" si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- 1.13) per RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si intendono le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA del D.Lgs. 151/2005 progettate per essere usate con una tensione superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Articolo 13 - Competenze del Comune

- 1) Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli A.T.O. ai sensi degli artt. 200, 202, 203, 204 del D.Lgs 152/2006. Il Comune di San Piero Patti organizza e gestisce, anche a mezzo di idoneo affidamento ad imprese autorizzate ed alle condizioni previste dalla legge Regionale n. 3 del 2013, lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale.
- 2) Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) la modalità del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti di esumazione ed estumulazione di cui all'art 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione o pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) sollecita opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire il recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
4. Il Comune tramite il proprio Ufficio comunale competente o tramite il gestore del Servizio attiva le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiale e/o energia al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.
 5. È, inoltre, di competenza del Comune approvare, sentita la conferenza dei servizi, i progetti di bonifica dei siti inquinanti.
 6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
 7. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Città Metropolitana di appartenenza tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
 8. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'art. 206 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
 9. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti negli artt. 177 e 178 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 10. Il Comune, tramite il Gestore del Servizio si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti e degli imballaggi, di cui alla Parte IV Titolo II del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale vigente.

Articolo 14 - Competenze del soggetto gestore

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- a) la gestione operativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- b) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici e ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nei rispetto dei criteri previsti dalla parte IV Titolo II del D.L.gs. 152/2006;
- e) la gestione operativa del centro comunale di raccolta;
- f) l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del regolamento.

Articolo 15 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. 152/06.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati alle attività di recupero e di smaltimento, a condizione che abbia adempiuto agli obblighi previsti da D. L.vo n. 152/2006 nella fase precedente ed in quella di piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI.

Articolo 16 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti, così come stabilito all'art. 191 del D.Lgs. 152/06.

Articolo 17 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso tale termine procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 18 - Gestione ambiti territoriali ottimali

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 200 del D.l.gs. 152/2006, e della Legge regionale n. 9/2010 e s. m.i..



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

Articolo 19 - Gestione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività: spazzamento dei rifiuti giacenti sulle vie, piazze e sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nelle aree adibite a mercato e in ogni altro luogo stabilito negli allegati al contratto;
- 2) Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, con servizio domiciliare o con conferimento diretto presso il centro comunale di raccolta da parte del produttore e del detentore (con l'eccezioni previste nel periodo iniziale del servizio) secondo le modalità definite dal presente regolamento e con eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- 3) Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- 4) Smaltimento, come indicato dall'art. 182 del D.L.gs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20 - Zone in cui si effettua il servizio

1. Il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti è svolto nel centro abitato e nelle frazioni del Comune;
2. L'eventuale estensione ad altre zone è disposta con determina del Sindaco in correlazione con l'aumento delle strade o della popolazione residente o in dipendenza delle accresciute esigenze turistiche, economiche, igieniche della zona.

Articolo 21 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dal Comune, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio nel caso di gestione in house o nel capitolato speciale d'appalto nel caso di affidamento della gestione a terzi.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio del Comune e viene di norma effettuata con sistemi porta a porta, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità, vengano adottate soluzioni diverse.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, in un'ottica di economicità ed efficienza.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Articolo 22 - Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli, consegnarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, ed a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona. Il produttore/detentore è obbligato ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a) il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione dal Comune sentito il parere del gestore del servizio;
 - b) è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti del secco residuo non riciclabile:
 - I rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolta differenziata;
 - Rifiuti elettronici;
 - Rifiuti urbani particolari (pile, medicinali, altri rifiuti pericolosi)
 - Rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità;
 - Sostanze liquide;
 - Materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta.
2. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente secondo le modalità indicate dall'Amministrazione in accordo con il gestore del servizio.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
4. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto dal presente regolamento all'articolo specifico.

Articolo 23 - Contenitori per la raccolta

1. La dotazione di contenitori o cassonetti o cassette per la raccolta porta a porta deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. La tipologia di contenitori più adatti alla raccolta delle diverse frazioni differenziate di rifiuto deve essere stabilita con idoneo progetto che tenga conto della produzione individuale di ciascuna tipologia di rifiuto. I contenitori dei rifiuti urbani, se forniti dal gestore, prima di essere utilizzati per la raccolta devono ottenere, da parte dell'Ufficio comunale competente, l'attestazione di conformità alle tipologie previste nel contratto di servizio o nel capitolato speciale d'appalto o in altri documenti di gara .
2. I contenitori devono essere costruiti in materiale idoneo e conforme alla normativa vigente.

Articolo 24 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. La cura e la pulizia dei contenitori per le raccolte domiciliari è a carico del singolo utente, il quale è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori nonché alla loro disinfezione e sostituzione e/o riparazione.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Articolo 25 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Comune in accordo col gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 20 ed in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal contratto di servizio nel caso di gestione in house o nel capitolato speciale d'appalto nel caso di affidamento della gestione a terzi.
2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 26 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I punti di sosta fissati dal gestore del servizio devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio alla circolazione stradale.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi, lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto, il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
5. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Articolo 27 - Divieto di accesso alle proprietà private

È fatto divieto al personale addetto al servizio medesimo di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni e/o cortili privati, senza l'esplicita autorizzazione del titolare dei diritti reali dell'immobile.

Articolo 28 - Modalità di conferimento dei rifiuti

Per il conferimento dei rifiuti urbani tutti gli utenti devono attenersi scrupolosamente alle modalità stabilite dal Comune.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Articolo 29 - Divieti

1. È vietato abbandonare i rifiuti sul suolo stradale.
2. È vietato posizionare le varie tipologie di rifiuto in orari o giorni differenti rispetto a quelli stabiliti dal Comune sentito il Gestore del Servizio.

Articolo 30 - Periodicità di raccolta

1. In tutto il territorio comunale la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, nei giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza dispone i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.
2. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo la periodicità di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO V GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Articolo 31 - Raccolta differenziata

1. Il Comune attiva la raccolta differenziata secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il Comune deve raggiungere gli obiettivi dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006 e del Piano Regionale dei Rifiuti nonché dell'Ordinanza n. 5/Rif del 07/06/2016 del Presidente della Regione Siciliana.
3. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi le seguenti frazioni di rifiuti:

A) Rifiuti urbani interni:

- a1) ingombranti metallici
- a2) ingombranti legnosi
- a3) ingombranti vari
- a4) beni durevoli per uso domestico
 - a4.1) frigoriferi, surgelatori e congelatori
 - a4.2) lavatrici e lavastoviglie
 - a4.3) condizionatori d'aria
- a5) rifiuti di beni in polietilene
- a6) frazione umida
 - a6.1) scarti di cucina e attività di ristorazione
 - a6.2) scarti di attività orto-frutta
- a7) frazione secco residuo non riciclabile;
- a8) alluminio
- a9) carta
- a10) metallici ferrosi
- a11) legno
- a12) plastica
- a13) vetro
- a14) tessuti
- a15) farmaci

B) Rifiuti urbani esterni

- b1) rifiuti di sfienamento estivo delle vie o aree pubbliche
- b2) rifiuti vegetali
 - b2.1) scarti di potature
 - b2.2) sfalci e foglie

C) Rifiuti Urbani Pericolosi

- c1) pile
- c2) farmaci scaduti contenenti citotossici e citostatici
- c3) prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi"



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

c4) vernici, inchiostri, adesivi

c5) solventi

c6) prodotti fotochimici

c7) pesticidi

c8) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

D) Rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico"

d1) inerti, manufatti, ceramici

E) Rifiuti di imballaggio primario e secondario

e1) carta

e2) legno

e3) metalli

e4) plastica

e5) vetro

e6) tessuti

F) Altri rifiuti con gestione differenziata

f1) piccoli elettrodomestici

f2) lampade esauste

f3) rullini fotografici

f4) panni igienici

f5) toner e cartucce di stampanti e fax

4. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste da idoneo progetto proposto dal gestore del servizio ed approvato dal Comune.

Articolo 32 - Norme specifiche per la raccolta differenziata

1. Sulla base dei regolamenti comunitari, dalle leggi nazionali, dal Piano Regionale e Provinciale di gestione dei rifiuti e sulla base degli accordi di programma con il Conai, il Comune definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata monomateriale, e quali sottoporre a raccolta plurimateriale, con le finalità di:
 - a) riutilizzo e recupero dei materiali;
 - b) protezione della salute e dell'ambiente;
 - c) raggiungimento degli standard definiti dal Protocollo operativo per l'esecuzione delle analisi di conformità per il conferimento di rifiuti urbani trattati in discarica, sul secco residuo non riciclabile;
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in base alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano l'incremento delle percentuali di raccolta, e pertanto basati sul ricorso sistematico ai sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, di plastica e di vetro ed agli imballaggi primari in genere, alle frazioni organiche, alla frazione verde.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

4. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. In particolare è fatto divieto ai consumatori di imballaggi conferire gli stessi nei circuiti di raccolta ordinari.
5. Il Comune, coinvolgendo il gestore del servizio, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifiche categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo redigono e mettono in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento adottano appositi atti amministrativi.
6. Il servizio dedicato alle utenze specifiche che aderiranno sottoscrivendo apposita convenzione, è obbligatoriamente gravato da tassazione separata.
7. Il Comune in accordo con il gestore del servizio, promuove periodicamente una azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:
 - a) realizzazione di materiale informativo rispetto alla raccolta differenziata;
 - b) controllo delle modalità di conferimento;
 - c) utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.
8. “ Il soggetto gestore affidatario del servizio deve fornire e distribuire gratuitamente a tutte le utenze una dotazione di sacchetti idonei al contenimento dei rifiuti sufficiente per un determinato periodo almeno mensile, secondo lo schema di raccolta stabilita, la consegna dei suddetti sacchetti per i mesi successivi e per le dotazioni e forniture supplementari rimangono a carico del gestore del servizio; il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal soggetto gestore “.

Articolo 33 – Centro Comunale di Raccolta (CCR)

1. L'utente può conferire i propri rifiuti, in maniera differenziata, presso il Centro comunale di raccolta, attivato sul territorio, nel rispetto delle apposite disposizioni del responsabile di servizio.
2. Il CCR è una struttura attrezzata, recintata e custodita, presso la quale può essere conferita diversa tipologia di rifiuto in modo differenziato. Il funzionamento dell'area attrezzata è stabilito con apposita disposizione, nella quale sono specificati:
 - a) Criteri per l'accesso;
 - b) Orari di apertura;
 - c) Tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - d) Modalità di conferimento;
 - f) Tutto ciò che si ritenga indispensabile per il funzionamento del servizio.

La quantità di rifiuti ingombranti è comunque accettata in funzione delle capacità ricettive dell'isola ecologica.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Articolo 34 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc., escluse carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che per conferimento diretto da parte dei consumatori presso il CCR.
2. La raccolta deve avere una frequenza almeno settimanale.
3. Il tetrapak, salvo l'attivazione di distinto circuito di raccolta, va conferito unitamente alla carta riciclabile di cui al precedente comma 1.
4. La raccolta porta a porta viene fatta presso spazi condominiali o su suolo pubblico in orari e con modalità predefinita dall'amministrazione e comunicata all'utente.
5. Le abitazioni plurifamiliari e/o i condomini con ingresso carraio e spazi interni quali cortili e simili possono venire servite con contenitori carrabili di modeste dimensioni.
6. È intendimento dell'Ente favorire la raccolta differenziata degli imballaggi primari.
7. Per gli imballaggi cellullosici provenienti da utenze specifiche i produttori che aderiscono a idonea convenzione con il Comune o con il gestore del servizio, conferiscono in spazi privati accessibili agli operatori negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati, schiacciati e accatastati.
8. Per gli imballaggi cellullosici provenienti da utenze specifiche, partendo da una frequenza di base settimanale, il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna in collaborazione diretta con gli esercenti mediante le organizzazioni di categoria. Il costo del servizio è completamente a carico dei soggetti che producono gli imballaggi secondari e terziari.

Articolo 35 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che per conferimento diretto da parte dei consumatori presso il CCR.
2. La raccolta deve avere una frequenza almeno settimanale.
3. La raccolta porta a porta viene fatta presso spazi condominiali o su suolo pubblico in orari e con modalità predefinita dall'amministrazione e comunicata all'utente.
4. Le abitazioni plurifamiliari e/o i condomini con ingresso carraio e spazi interni quali cortili e simili possono venire servite con contenitori carrabili di modeste dimensioni.
5. È previsto un servizio di raccolta del vetro riservato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande (bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, ecc), mediante specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori di capacità adeguata rispetto alle esigenze dell'attività e delle frequenze di raccolta previste.
6. Nel giorno programmato per il servizio, gli esercenti dovranno collocare i contenitori al bordo della strada in un punto di presa precedentemente concordato ed eventualmente segnalato sulla sede viaria.
7. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con oneri a carico del produttore, con flussi ben separati per materiale, presso il



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

CCR o presso discarica per inerti autorizzata in conformità alle disposizioni del D.L.gs 36/2003.

Articolo 36 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che per conferimento diretto da parte dei consumatori presso il CCR.
2. La raccolta deve avere una frequenza di almeno due volte la settimana.
3. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze produttrici di rifiuti assimilati agli urbani può essere attivato un circuito di raccolta degli imballaggi secondari in plastica, alle bottiglie ed ai flaconi, con esclusione dei film in polietilene, cassette ecc. che siano da considerare traccianti in percentuale superiore al 20%, secondo l'accordo quadro ANCI-CONAI.
4. Può essere previsto altresì l'attivazione di un servizio per gli imballaggi in plastica delle utenze commerciali e di servizio, per i film d'imballaggio in polietilene per gli imballaggi in polistirolo espanso, contenitori in plastica per liquidi di capacità superiore a 5 litri.

Articolo 37 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche e private viene intercettata separatamente mediante apposito circuito di raccolta domiciliare o per conferimento diretto dell'utenza presso il CCR.
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
3. La frazione verde non può, comunque, essere bruciata e con espresso divieto, in atto, di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana.
4. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio e ha la funzione di strutturante per la produzione di compost.

Articolo 38 - Compostaggio domestico

Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, soprattutto presso le utenze presenti nell'agro o di abitazioni che dispongono di un giardino orto, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composte o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato. In presenza di tali modalità è già prevista una forma di agevolazione nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa che prevede la riduzione del 30 o 40 % sulla parte variabile della tariffa a secondo che la compostiera si di proprietà del Comune e dell'utente .

Articolo 39 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

2. Il conferimento della frazione umida (RIFIUTO Organico Cod. CER 20 01 08) dei rifiuti urbani deve essere effettuato negli appositi contenitori, che vengono forniti gratuitamente e distribuiti dal soggetto gestore in numero idoneo secondo le modalità previste dal Gestore ed approvate dal Comune.
3. Gli utenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i contenitori forniti dal soggetto gestore, il quale potrà anche fornire delle etichette con codice a barre o altri sistemi per l'identificazione dell'utente.
4. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza o presso gruppi di utenze, all'esterno delle proprietà, a mezzo di contenitori di capacità adeguata alla tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle stesse e comunque non inferiore a tre volte la settimana.
5. Le utenze ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di contenitori assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti.
6. Le abitazioni plurifamiliari e/o i condomini con ingresso carraio e spazi interni quali cortili e simili possono venire servite con contenitori carrabili di modeste dimensioni.
7. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) devono conferire i rifiuti in contenitori di capacità adeguata che sono forniti dal soggetto gestore, o in alternativa viene fornito un contenitore dotato di apposita serratura. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto entro l'orario stabilito per la raccolta.
8. È possibile il conferimento della frazione verde, all'interno del normale circuito dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui della potatura devono essere conferiti secondo le modalità di cui al precedente articolo 37.
9. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/1992.
10. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio.
11. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.).

Articolo 40 - Raccolta del rifiuto secco residuo non riciclabile

1. Il conferimento del rifiuto secco residuo non riciclabile deve essere effettuato in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio.
2. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza o presso gruppi di utenze, all'esterno delle proprietà, a mezzo di contenitori di capacità adeguata alla tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle stesse e comunque non inferiore a due volte la settimana.
3. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Comune sentito il gestore del servizio e conferire la frazione secca residuale nei contenitori delle frazioni riciclabili.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Articolo 41 - Raccolta differenziata delle pile

1. Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori, di modeste dimensioni e capienza di almeno 10 litri e sparsi per il territorio comunale, con collocazione preferenziale presso i punti vendita delle pile e batterie.
2. Le pile si possono conferire anche nell'area del CCR, dove sono posizionati appositi contenitori.
3. Lo svuotamento dei contenitori ha frequenza minima mensile.

Articolo 42 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori di capacità ridotta posizionati presso le farmacie e presso i CCR.
2. Eventuali contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.
3. I contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
4. Lo svuotamento dei contenitori ha frequenza minima mensile.

Articolo 43 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
2. La raccolta delle siringhe usate viene fatta in ordine prioritario nei perimetri scolastici e parchi urbani.
3. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto.
4. Le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
5. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi".

Articolo 44 - Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, possono essere conferiti direttamente da parte del detentore al centro comunale, oppure:



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- ritirati dal gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento previste dal Comune. Il servizio verrà reso gratuitamente dal gestore del servizio entro le soglie quantitative previste dall'art.8 del presente regolamento. I costi saranno stabiliti dal Comune a carico dell'utente superate le soglie quantitative previste all'art.8;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
2. Per tutti i rifiuti ingombranti, eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. In particolare operando una netta distinzione tra il circuito dei ferrosi e dei legnosi.
 3. La frequenza e le modalità del ritiro dei rifiuti ingombranti deve essere pubblicizzata nelle diverse forme, al fine di disincentivare lo scarico abusivo degli stessi.

Articolo 45 - RAEE

1. È fatto divieto agli utilizzatori di conferire i RAEE insieme agli altri R.S.U.
2. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e loro parti, possono essere conferiti direttamente da parte del detentore al centro comunale, oppure:
 - ritirati dal gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento e costi a carico dell'utente stabilite dall'Ufficio comune per la gestione associata dei rifiuti;
 - consegnati presso un distributore contestualmente all'acquisto di un RAEE di tipologia equivalente; ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b del D.Lgs. 151/2005;
 - consegnati ad un centro di raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, eventualmente organizzati e gestiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.
3. I Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come individuati all'allegato 1A: al D.Lgs.151/05 sono:
 - Grandi elettrodomestici;
 - Piccoli elettrodomestici;
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - Apparecchiature di consumo;
 - Apparecchiature di illuminazione;
 - Strumenti elettrici ed elettronici (eccetto gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - Distributori automatici.
4. Per tutti i RAEE raccolti separatamente, i soggetti responsabili della raccolta del trasporto e dello stoccaggio, hanno l'obbligo di favorire il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

5. La frequenza e le modalità del ritiro dei RAEE deve essere pubblicizzata nelle diverse forme, al fine di disincentivare lo scarico abusivo degli stessi.
6. I distributori obbligati al ritiro gratuito del RAEE hanno l'onere della verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e del trasporto presso l' area attrezzata del Comune o dai Produttori delle sole apparecchiature non suscettibili di reimpiego.

Articolo 46 - Rifiuti inerti

È vietato depositare sul suolo pubblico macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Articolo 47 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, alla Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 ed alle altre Leggi e Regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dal Comune su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO VI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Articolo 48 – Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si definisce:

- a) Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- e) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183 del D.Lgs 152/2006, esclusi i residui della produzione.
- f) Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 183, comma 1, lettera d), del D.Lgs.152/2006.
- g) Prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post consumo.
- h) Riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato.
- i) Riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione di rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- j) Recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C del D.Lgs. 152/2006.
 - k) Recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore.
 - l) Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.
 - m) Smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 - n) Operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico.
 - o) Produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
 - p) Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
 - q) Pubbliche amministrazioni e organismo di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 - r) Consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
 - s) Accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 224 D.Lgs.152/2006.
2. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

Articolo 49 - Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi

1. È fatto divieto per le attività commerciali, artigianali e di servizio, del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei propri rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
2. È fatto divieto, ai sensi dell'art.226 del D.L.gs 152/2006 per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio, di utilizzo della discarica come opzione di smaltimento finale.
3. È fatto obbligo per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio di servirsi di appositi circuiti distinti con avvio di materiale a riciclaggio e/o recupero.
4. Il Comune può fornire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio alle utenze commerciali, artigianali e di servizio presenti all'interno del perimetro urbano ed



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- eventualmente nelle aree destinate ad attività produttive su richiesta delle stesse e dietro stipula di idonea convenzione.
5. Resta inteso che il costo del servizio di raccolta dei rifiuti da imballaggio rivolto alle utenze commerciali, artigianali e di servizio è a completo carico degli utenti che usufruiscono del servizio e gli eventuali introiti derivanti dal corrispettivo CONAI vengono a ridurre il costo stesso.
 6. In alternativa le utenze commerciali, artigianali e di servizio possono servirsi di propri circuiti di raccolta per i rifiuti da imballaggio, fornendone la relativa dimostrazione. Avranno quindi diritto ad una riduzione della tariffa (nel momento in cui viene istituita) congruente con la riduzione delle quantità effettivamente conferite al servizio pubblico.
 7. In particolare i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per aderire agli obblighi di riciclaggio e recupero gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06.
 8. I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira.
 9. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.
 10. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.
 11. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:
 - a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) aderire ad uno dei Consorzi di filiera;
 - c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema 12. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
 12. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 223 del D.Lgs. 152/2006 devono richiedere all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti che subentra all'Osservatorio previsto dall'art. 26 dello stesso D.Lgs. 22/97 , previa idonea ed esaustiva



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi del comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore.

13. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art.224 del D.Lgs. 152/06 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art.224 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 225 del D.Lgs. 152/06.
14. Entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori che non aderiscono ai Consorzi, sono tenuti a presentare all'Autorità di vigilanza di cui all'art. 207 del D.Lgs.152/06 e al CONAI una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento alla normativa.
15. Il mancato riconoscimento del sistema o la revoca disposta dall'Autorità comporta per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi previsti dall'art. 223 del D.L.gs 152/06. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
 - il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO VII RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Articolo 50 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il coinvolgimento nel sistema della gestione dei rifiuti solidi urbani, delle associazioni di volontariato e di cooperative sociali, dovrà essere effettuato con apposita delibera e sotto le direttive del Comune nel rispetto dei seguenti principi.
2. Il Comune nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n° 266.
3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata ed in generale alla tutela ambientale. Possono promuovere raccolte eccezionali di rifiuti recuperabili da conferire ai Centri comunali di raccolta, ottenendo gli stessi incentivi previsti per le utenze domestiche (con l'esclusione della riduzione della parte variabile della TARES) i cui proventi devono essere destinati esclusivamente a fini sociali.
4. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
5. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata e che le associazioni di cui al comma 1, concordino con il Comune, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
6. Le associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti e/o dati in gestione dal pubblico servizio.
7. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare, nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali liquidi e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi di nettezza urbana.
8. Le associazioni sopra citate dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

9. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:
 - carta, cartone e plastica, anche da imballaggi;
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - alluminio in forma di lattine per liquidi;
 - metalli.
10. Si fa espresso divieto di raccolta di:
 - frazione umida dei rifiuti urbani;
 - verde da giardino;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali assimilati;
 - oli e batterie auto.
11. Le iniziative delle associazioni non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi.
12. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.
13. Sono tenute, inoltre, a presentare un rendiconto dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.
14. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti, con riguardo alla tassa sui rifiuti.
15. Il Comune potrà organizzare progetti che coinvolgano la forza lavoro delle cooperative sociali di tipo B e di particolari soggetti svantaggiati (borse lavoro, ecc).

Articolo 51- Coinvolgimento degli utenti

Per una migliore gestione dei rifiuti, l'Amministrazione comunale adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO VIII GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 52 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico.

La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità della zona considerata.

Articolo 53 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
 - aree verdi pubbliche;
 - spazzamento e lavaggio stradale;
 - contenitori portarifiuti
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali ;
 - rifiuti cimiteriali.
2. Il servizio di pulizia delle strade comprende lo spazzamento da muro a muro ossia comprende la strada e i marciapiedi.
3. La pulizia delle strade pubbliche è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi giornalieri.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e devono essere svolte in orari diversamente articolati in ragione delle peculiarità delle varie zone ove si effettua il servizio. La frequenza della pulizia è stabilita nel contratto di servizio o nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 54 - Cestini stradali

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. È vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Articolo 55 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto, purché non inquinato da altre sostanze, deve essere accumulato in punti prestabiliti e qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, deve essere avviato ad impianto di compostaggio o all'isola ecologica.

Articolo 56 - Estirpazione delle erbe

Sarà altresì provveduto periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno della città e lungo la fronte degli stabilimenti comunali. I cumuli di vegetali formati saranno smaltiti secondo le indicazioni previste all'art. 55.

Articolo 57 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati provenienti anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza, 3. In caso di inadempienza e ove l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di inosservanza alla stessa dispone affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO IX SERVIZI ACCESSORI

Articolo 58 - Pulizia caditoie e cunette stradali

1. Il gestore del servizio provvederà, a richiesta e sotto la direzione del Comune, alla pulizia, alla rimozione dei detriti e del materiale rinveniente dal dilavamento di sedi stradali, delle caditoie e delle cunette stradali.
2. Il servizio di pulizia delle caditoie deve provvedere ad eliminare ogni possibile ingombro in modo da rendere facile l'afflusso delle acque nelle fogne anche in caso di pioggia consistente

Articolo 59 - Micro discariche

Il gestore del servizio provvederà, a richiesta e sotto la direzione del Comune, alla pulizia ed alla raccolta dei rifiuti giacenti, in quantità rilevanti, nelle aree pubbliche (micro discariche) con l'utilizzo di mezzi e personale adeguato con il servizio da svolgere.

Articolo 60 - Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Il gestore del servizio provvederà, a richiesta e sotto la direzione del Comune, ad effettuare interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con frequenze stabilite secondo le esigenze di carattere stagionale.

Articolo 61 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio, i concessionari ed occupanti di posti vendita all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche devono mantenere pulito il suolo al disotto ed intorno ai rispettivi banchi e posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal Servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.
2. I rifiuti putrescibili devono essere chiusi in sacchi biodegradabili e conferiti negli appositi contenitori dotati di fodere dedicati alla raccolta dell'organico.
3. Nel pagamento della tariffa per l'uso dell'area è inclusa anche la tassa o tariffa per i R.S.U. e assimilati.
4. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, informando l'Amministrazione Comunale preventivamente sui tempi e modi, sia tramite una convenzione col Gestore del Servizio che deve essere presentata al Comune.
5. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi pubblici aperti all'uso di fatto come spazio di attesa o di consumazione devono provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e degli spazi stessi (es. del marciapiede



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

- antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività), per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
6. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti, ovvero dal Gestore del Servizio tramite apposita convenzione che dovrà essere presentata al rilascio dell'autorizzazione.
 7. Chiunque effettua attività di costruzione, rifacimento, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualunque tipo.
 8. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, gli Organi preposti al controllo così come individuati dal D.l.gs 152/2006 accerteranno l'identità dei responsabili e lo spazzamento sarà effettuato dal Gestore del Servizio che si rivarrà sugli stessi.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO X GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Articolo 62 - Gestione dei rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Articolo 63 - Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 8, comma 2.1, punto b del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 7, comma 1, punto 1 e provvederà un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.
2. Il gestore del Servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 184 3° comma del D.Lgs. 152/06 riportati all'art. 6 del presente regolamento.
3. È fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali o pericolosi di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Articolo 64 - Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili.

Il veicolo destinato alla demolizione può essere consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006.

Qualora il Concessionario o gestore intenda accettare la consegna deve conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.

Con la consegna ad un centro di raccolta effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del decreto 209/2003 così come modificato dal D.Lgs 149/2006 rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D. Lgs 209/2003, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, nonché al trattamento del veicolo.

La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tal fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal D.P.R. 358/2000. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal PRA, solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO XI TRASPORTI DEI RIFIUTI

Articolo 65 - Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo di smaltimento e/o nella stazione di trasferimento deve essere effettuato con idonei automezzi del gestore del servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente all'effettuazione la gestione dei rifiuti, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio e le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 1, art. 3, del presente regolamento.
2. I rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione da cui risulti in particolare:
 - nome ed indirizzo del proprietario o detentore dei rifiuti;
 - origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - impianto di destinazione;
 - data e percorso dell'instradamento;
 - nome ed indirizzo del destinatario, il tutto in accordo con le previsioni dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
3. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Articolo 66 - RegISTRAZIONI prescritte per gli automezzi

Ogni automezzo è dotato di apposito foglio sul quale devono essere annotati i consumi di carburanti e lubrificanti nonché gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso del mese. Per ogni automezzo viene conservato un apposito libretto sul quale sono annotate le caratteristiche del veicolo, nonché i dati relativi agli accumulatori ai pneumatici ed alle riparazioni di una certa importanza eseguiti sull'automezzo medesimo.

Articolo 67 - Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto

I veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie della collettività e dei singoli ed essere conformi ai criteri dettati in materia dai competenti organi sanitari statali e regionali.

Articolo 68 - Sosta dei veicoli

La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento nel rispetto della prevenzione del personale addetto.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO XII MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 69- Modello unico di dichiarazione ambientale

I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per il tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Articolo 70 -Tassa e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. Ai Comuni è dovuto il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/11, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 22/12/2011 n. 214 e successivamente modificato dall'art. 1 comma 387 della legge n.228/2012.
2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" vigente che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.
3. I Comuni possono istituire, in sostituzione della tassa, una tariffa, a copertura dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza.
4. La disciplina relativa alla commisurazione, applicazione e riscossione della tariffa di cui al precedente comma viene stabilita e approvata dai Comuni che la istituiscono mediante apposito regolamento.

Articolo 71 - Pesata dei rifiuti urbani

5. La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero e allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
6. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi ed ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nella città.
7. Il Comune adotta sistemi che permettano la pesata dei rifiuti conferiti dai singoli utenti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, al fine di stabilire eventuali sgravi da applicare alla tariffa di conferimento.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

TITOLO XIII VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 72 – Sistema premiale all’utenza virtuosa

1. La raccolta porta a porta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, basato su alcuni principi fondamentali:
 - a) Fornire al cittadino la possibilità di conferire i rifiuti in modo differenziato;
 - b) Separare i diversi materiali facenti parte dei rifiuti non riutilizzabili;
 - c) Incentivare il cittadino virtuoso con il riconoscimento di premialità economica in base al quantitativo di rifiuti differenziati.
2. Il Comune provvederà con apposito regolamento, da redigere entro giorni 60 dall’approvazione del presente atto, all’istituzione della “ Tariffazione Puntuale “. La Tariffazione puntuale potrà essere istituita attraverso la creazione di sistemi in grado di tracciare in modo facile e veloce i rifiuti recuperati in modo capillare dagli operatori che si occupano del servizio di raccolta (raccolta differenziata con codici a barre). Tali premialità saranno erogate proporzionalmente sulla base del quantitativo di rifiuto differenziato conferito.
3. Resta attiva la premialità legata al trattamento della frazione umido-organico dei rifiuti attraverso l’utilizzazione della compostiera domestica così come previsto dall’art. 38 del presente regolamento.

Articolo 73 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 74 - Controlli

1. Come disposto dall’art. 197 del D.Lgs. 152/2006, la Città Metropolitana di Messina e la Regione Siciliana esercitano l’attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.
2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all’art. 198 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Articolo 75 - Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Comune di San Piero Patti mediante il Servizio di Polizia Municipale. A seguito di comunicazione dell’avvio di procedura sanzionatoria, e al completamento della procedura per la produzione di eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

2. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontare minimi e massimi secondo l'Allegato disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

3. Le sanzioni esclusivamente amministrative di cui alla Tabella 1 e 2 dell'Allegato 1 non verranno applicate durante i primi due (2) mesi di attuazione del presente Regolamento.

Articolo 76 – Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla legislazione in materia di rifiuti solidi urbani e dalle norme igieniche sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia.

Articolo 77 – Norma di rinvio

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente Regolamento potranno essere disciplinati con Delibera della Giunta comunale o con Ordinanza sindacale previa relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 78 – Efficacia del Presente regolamento – entrata in vigore.

Il presente Regolamento dopo le approvazioni di legge ed il relativo periodo di pubblicazione, entrerà regolarmente in vigore.

Art. 79 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso il Comune di San Piero Patti e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

2. Il soggetto gestore/affidatario del servizio, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento, secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ALLEGATO 1) SANZIONI

TABELLA 1

VIOLAZIONE		VIOLAZIONE MINIMA	VIOLAZIONE MASSIMA
1	Mancato rispetto delle frequenze, orari e modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle ordinanze.	€ 50,00	€ 500,00



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

Pec: areatecnica@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

2	Involontario intralcio, ritardo impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50,00	€ 500,00
---	---	---------	----------

TABELLA 2

3	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo nel suolo nelle acque superficiali	Vedi art. 255 e 256 D.Lgs. 152/2006	
4	Introduzione in sacchetti o altri contenitori- pattumiera per i rifiuti urbani domestici di materiali in combustione taglienti	€ 50,00	€ 500,00
5	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	Vedi D.Lgs n° 136/2013	